

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 agosto 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Calendario venatorio 2015/2016 pag. 3

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nei siti Natura 2000: ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara; ITA020026 Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmarra (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo pag. 17



DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dor-sale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Mes-sina pag. 19

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nel sito Natura 2000 ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana pag. 22

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nel sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Bivie-re e Piana di Gela pag. 25

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Arcipelago delle Egadi pag. 28

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Isola di Ustica pag. 30

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Arcipelago delle Eolie pag. 32

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Isola di Pantelleria pag. 34

DECRETO 7 AGOSTO 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Arcipelago delle Pelagie pag. 36

DECRETI ASSESSORIALI

**ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

DECRETO 7 agosto 2015.

Calendario venatorio 2015/2016.

**L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. n. 246/Area1/SG del 27 giugno 2015, con il quale la dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Assessore dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 5, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 che nella formulazione originaria recitava "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica";

Vista la sentenza n. 4 del 2000 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997;

Vista la legge regionale n. 7 del 8 maggio 2001, articolo 11, comma 2, lettera d), che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

Visto l'art. 20, comma 7, lettera d), della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, che così recita "al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, 33, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola "due" è sostituita con la parola 2 quattro";

Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 33 dell' 1 settembre 1997, che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo" ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Colombaccio *Columba palumbus*". Visto anche il comma 1 bis, che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini

devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

Visto il rinvio all'art. 18, legge n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico 2013/2018, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Sentito, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997, il Comitato regionale faunistico venatorio che nella seduta del 10 luglio 2015 ha espresso il proprio parere;

Preso atto che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione delle indicazioni dei Piani regionali faunistico venatori sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, siti Natura 2000, ecc.);

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Preso atto che in Sicilia, sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall'art. 14, comma 6, legge regionale n. 33/1997, aziende faunistico-venatorie e aziende agrovvenatorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Considerando che l'art. 2 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in Italia con legge n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il

periodo di riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

Considerato che la convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, la direttiva n. 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva n. 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Considerato che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale sent. n. 536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/2010);

Considerato che nelle linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche perché suggerita dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;

Considerato che il documento Key concepts elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l'altro "In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

Considerato che la guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e

abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi;

Considerato che da un confronto fra linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi indicati nella legge n. 157/1992;

Considerato che l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione italiana della caccia che: "rientra nelle facoltà delle regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

Sentite, ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge regionale n. 33/1997, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2015/2016 fornite dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata legge regionale n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

Vista la nota acquisita al prot. n. 36129 dell'11 maggio 2015, con la quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta propone l'uso del furetto nel territorio del comune di Sutura;

Considerato che:

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge n. 157/1992, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

- l'articolo 18, comma 1, della legge n. 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria;

- l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157/1992 attribuisce alle regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato

al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta";

- i periodi di caccia di cui al suddetto articolo 18, comma 1, della legge n. 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva n. 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, una competenza delle regioni, che lo emanano nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria";

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

Visto il parere espresso dall'ISPRA, ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 157/92, nota prot. n. 23676 del 28 maggio 2015;

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA;

Ritenuto che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione;

Vista la nota protocollo n. 26673 del 23 dicembre 2014, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Caso EU- PILOT 6955/14/ENVI, rappresentava, la necessità di modificare i calendari venatori approvati per la stagione 2014/2015 anticipando al 20 gennaio i termini previsti per la chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia ed ha ricordato che in caso di mancato riscontro o riscontro negativo avrebbe avviato la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto assessoriale n. 6856 del 31 dicembre 2014, con il quale, in un ottica di fattiva collaborazione, è stata accolta la richiesta rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo l'anticipazione al 20 gennaio 2015 del termine di chiusura della caccia alla specie Beccaccia;

Ritenuto opportuno esporre dettagliatamente le ragioni per le quali si adotta il presente calendario venatorio e per le quali alcune parti di detto parere dell'ISPRA non sono condivisibili, facendo riferimento, per ogni singola specie, alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:

a) con riferimento alla caccia al Coniglio selvatico, considerato che questa specie, adottando una strategia di tipo "opportunistic" molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri s.l.m., la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che lo stesso ISPRA nel parere afferma che la specie nel mese di settembre ha già completato il ciclo riproduttivo, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico. Inoltre, in merito alle indicazioni fornite dall'ISPRA per la gestione del Coniglio selvatico, si evidenzia che l'Amministrazione nell'anno 2014 ha adottato degli interventi di ricostituzione della popolazione di Coniglio selvatico mediante la traslocazione di esemplari catturati in area airside dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e nel sito archeologico Akrai di Palazzolo Acreide (SR).

In merito al possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio avrebbe sulle altre specie si evidenzia che: la caccia al Coniglio in Sicilia viene esercitata in ambienti incolti caratterizzati da vegetazione bassa, macchie basse, sciare, pietraie, piccoli canneti ed altro, ambienti che in genere non sono molto frequentati dalle specie che in tale periodo effettuano la migrazione verso le aree meridionali. Infatti le Tortore in migrazione verso sud sostano preferibilmente negli uliveti, nei vigneti e nei frutteti dove, in presenza di frutto pendente, la caccia in ogni caso non è praticabile; le Quaglie preferibilmente frequentano le stoppie, sia di cereali che di foragere, che di norma non sono frequentate dai Conigli perché non offrono riparo e quindi risultano inadatti alla specie; Il Colombaccio frequenta ambienti simili a quelli frequentati dalle Tortore ed ambienti boschivi; le altre specie migratorie che attraversano la Sicilia in genere non frequentano o frequentano poco gli ambienti tipici in cui viene esercitata la caccia al Coniglio; per quanto riguarda le specie ornitiche stanziali si evidenzia che a settembre hanno concluso il ciclo riproduttivo, che i giovani sono ormai indipendenti e quindi in ogni caso non possono subire danni a seguito del possibile disturbo. In ogni caso la presenza di cacciatori di Conigli in aree coltivate frequentate dalle specie migratrici non potrebbe arrecare maggiore disturbo delle attività agricole quali lavorazioni meccaniche dei terreni, trattamenti antiparassitari, vendemmia, raccolta, imballaggio o recupero delle stoppie ed altro.

Per quanto riguarda i rischi di saturnismo per il Capovaccaio nel mese di settembre, si ritiene che la preoc-

cupazione non sia condivisibile per le seguenti motivazioni: il Coniglio viene cacciato abitualmente con l'ausilio di cani da seguita che oltre a scovare il selvatico ne effettuano il recupero in caso di ferimento. Inoltre il coniglio, se ferito non mortalmente si rintana o si nasconde fra la vegetazione intricata e fitta. Se si rintana o si nasconde fra la vegetazione difficilmente potrà essere avvistato dal Capovaccaio. In ogni caso il Capovaccaio si alimenta soprattutto con carogne di animali di maggiori dimensioni facilmente rinvenibili quali bovini, ovini ed altri, per cui il rischio di intossicazione per il piombo ingerito con le carcasce di Coniglio è molto limitato se non impossibile.

Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura e per tutto il mese di settembre con l'uso di cartucce caricate con pallini di piombo.

Per quanto riguarda la caccia nelle aree prioritarie per la conservazione della Lepre italica e della Coturnice siciliana si ritiene che le preoccupazioni siano infondate in quanto nell'unica area faunistica per la Lepre italica istituita nel ATC SR 2 l'attività venatoria è interdetta. Inoltre si ritiene che entrambi le specie fruiscono di un considerevole grado di tutela per la presenza di un'alta percentuale di territorio interdetto alla caccia quali parchi, riserve naturali, demanio forestale, oasi, siti della Rete Natura 2000 interdetti alla caccia.

In ogni caso, ritenute meritevoli di attenzione i suggerimenti dell'ISPRA relativamente alla gestione del Coniglio per il verificarsi di epizootie (Mixomatosi, M.E.V.) ed avversità climatiche (siccità prolungate, eccesso di pioggia), si ritiene di dovere prevedere, in via cautelativa, delle limitazioni sul numero di capi abbattibili per giornata e complessivi per la stagione venatoria, sul periodo di caccia consentito, nonché sulle modalità di caccia, compreso l'uso del Furetto in alcune aree.

Per quanto attiene l'uso del Furetto, ci si riserva di consentire l'uso nelle aree in cui non è consentito, nel momento in cui si disporrà dei dati relativi agli abbattimenti della precedente stagione venatoria;

b) con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al Colombaccio al primo di ottobre si osserva quanto segue:

La normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio; la data di apertura della terza domenica di settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo; come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013) viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%.

A livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011),

Le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione

eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre”.

Il Colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso le grandi città).

In Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre. Alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti e la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale.

A latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

Per quanto detto, il parere dell'ISPRA di posticipazione dell'apertura della caccia a questa specie il primo di ottobre non è condivisibile. Pertanto si conferma il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre e nel periodo della pre-apertura;

c) con riferimento alla data di apertura e di chiusura della caccia alla Quaglia si rileva che:

- la normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete rurale nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete rurale nazionale;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.2;

- in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica il periodo di dipendenza è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che in base a quan-

to sopra esposto alla data del 20 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali;

- in linea con quanto previsto dalla guida dell'ISPRA (pag. 26) è stato adottato un caniere prudenziale giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi;

- nei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall'ISPRA nel gennaio del 2009 per la revisione della legge n. 157/92, si rileva che “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”.

Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla Quaglia al primo di ottobre non è condivisibile e per l'effetto tale data resta fissata al 20 settembre 2015, così come non è condivisibile il parere di chiudere la caccia il 31 ottobre 2015 che, pertanto, viene fissata al 30 novembre 2015, antecedente di un mese rispetto a quanto previsto dalla legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a);

d) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia al Tordo bottaccio al Tordo sassello ed alla Cesena al 31 gennaio 2016 si rileva quanto segue:

Cesena (*Turdus pilaris*)

- la normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- nelle linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia all'1 ottobre”;

- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della migrazione degli uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma”, evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati contenuti nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia”, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

- nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avi-

fauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”, gli autori affermano: “A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile”;

– ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.”;

– la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004”, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

– è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permetterebbe la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Tordo bottaccio (Turdus philomelos):

– la normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

– la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

– nello studio “Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L’Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63”, gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: “In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante” e nell’analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: “Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo.”;

– i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999”, evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.”;

– nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi

(parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano: “I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”;

– nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma”, si afferma: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

– nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore “In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore”;

– la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

– nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna”, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”;

Tordo sassello (Turdus iliacus):

– la normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

– a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

– i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della migrazione degli uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)” evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte

stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione "Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "turdus": sintesi ed analisi delle riprese" in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti";

- nei dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turridae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio";

- ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";

- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004" ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981);

- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permetterebbe la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Inoltre, la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva n. 2009/147/CE, ha affermato che, stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni

specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Pertanto non si condivide il parere di sospendere il prelievo di queste specie il 10 gennaio 2016 e si ritiene di doversi conformare a quanto indicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Caso EU- PILOT 6955/14/ENVI per quanto riguarda la Cesena ed il Tordo bottaccio prevedendo la chiusura al 20 gennaio 2016. Inoltre, nonostante sussistono sufficienti motivazioni biologiche e scientifiche per consentire la caccia al Tordo Sassello fino al 31 gennaio 2016, si uniforma la chiusura della caccia a questa specie al 20 gennaio 2016 per scongiurare il rischio di abbattimento per confusione del Tordo Bottaccio.

e) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia ad Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione si ritiene di doversi adeguare al parere;

f) con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'Anatra marmorizzata si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente, al primo di novembre, l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nei Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall'elenco delle specie cacciabili l'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2. Inoltre si ritiene di potere consentire, negli stessi A.A.T.T.C.C il prelievo venatorio, dall'1 ottobre 2015, del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d'acqua e del Porciglione in quanto non esiste il rischio di abbattimento per confusione ed in quanto dette specie in genere frequentano ambienti diversi da quelli prediletti dall'Anatra marmorizzata;

g) con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla Beccaccia dal 31 gennaio 2016 al 31 dicembre 2015 si osserva quanto segue:

- la normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. ambiente - Istituto nazionale della fauna selvatica Andreotti afferma che "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile";

- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...";

– in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile; conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà):

– la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile; inoltre si osserva che nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Sicilia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto è adottabile un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2ª decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2ª decade di gennaio).

Si evidenzia ancora che:

1) Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (dosaggio ormonale sulle gonadi) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.

2) Gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (fattore trofico). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandolare finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione prenuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia - ISPRA 2010).

3) Le catture e l'inanellamento delle Beccacce svolte da novembre 2010 ad aprile 2011 presso la tenuta di

San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro studi beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce (grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione prenuziale) al 19 di marzo. I contatti e le catture di gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011).

4) I dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (riguardanti la migrazione italiana) ci dicono di migrazione prenuziale ritardata (Y. Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (autunno) a causa dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi.

5) Facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli migratori nel periodo di riproduzione, si afferma che il termine del 31 gennaio, così come consolidato nella legge n. 157, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia, del tutto simili a quelle del resto d'Europa (Y. Ferrand e F. Gossmann: La Bécasse de bois. Histoire naturelle: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (anticipo di migrazione) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla Beccaccia.

In ogni caso, volendo, in via cautelativa, adottare azioni volte a maggiore tutela della specie si ritiene di doversi conformare alle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del caso EU-PILOT 6955/14/ENVI.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili. Per quanto sopra si fissa il termine per la chiusura del prelievo venatorio della Beccaccia al 20 gennaio 2016;

h) con riferimento al parere di consentire per tutto il mese di settembre la caccia alla Tortora per un massimo di tre giornate fisse, si osserva quanto segue:

– la normativa vigente (legge n. 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

– la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

– la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete rurale nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete rurale nazionale;

– la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3ª decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

– l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai

sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile”;

– come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carnere stagionale a non più di venticinque capi.

Quindi, per le motivazioni sopra riportate, si condivide il parere ISPRA di consentire la caccia alla Tortora per tre giornate fisse nel periodo della pre-apertura; invece, per quanto riguarda l’apertura generale non si condivide il parere ISPRA e si ritiene di potere consentire il prelievo venatorio della specie dal 20 settembre 2015;

i) con riferimento al parere di non consentire la caccia al Merlo nel mese di settembre o di consentirla per un massimo di tre giornate esclusivamente nella forma di appostamento, si ritiene di consentirne il prelievo dall’1 ottobre;

l) con riferimento al parere relativo al periodo di addestramento ed allenamento cani si ritiene che non sia pienamente condivisibile in quanto tale attività viene effettuata di norma sul Coniglio e sulla Quaglia, entrambi specie che in questo periodo hanno concluso il ciclo riproduttivo ed i cui giovani sono indipendenti e nel caso della Quaglia abili al volo, tanto è che la popolazione nidificante in Sicilia di quest’ultima specie già dalla seconda decade del mese di agosto effettua i voli di dispersione pre-migrazione. Pertanto si ritiene di potere consentire tale attività nelle tre settimane antecedenti alla preapertura esclusivamente di mattina con esclusione dei 2 giorni antecedenti alla pre-apertura;

m) con riferimento alla mobilità del cacciatore riferita alla possibilità di praticare la caccia alla migratoria in più ambiti territoriali di caccia si ritiene non condivisibile il parere dell’ISPRA. Infatti, oltre al fatto che la legge regionale n. 33/97, come ampiamente evidenziato nelle premesse, consente di autorizzare tale attività, la fauna migratoria per sua natura stessa spesso effettua movimenti all’interno del territorio in funzione dell’andamento climatico e della disponibilità di cibo, in special modo quella non nidificante che rappresenta la quasi totalità delle specie presenti in Sicilia nel periodo in cui è consentita la caccia. In ragione di questo erratico non prevedibile, non è possibile se non inutile programmare le ammissioni dei cacciatori negli AATTCC per l’esercizio della sola caccia alla migratoria, infatti potrebbe pure succedere che in un ATC in funzione dell’indice di densità massima venga ammesso un numero di cacciatori maggiore rispetto alla reale presenza di selvatici che di conseguenza si troverebbero a dover sopportare una pressione venatoria eccessiva. Inoltre si rileva che nei siti Natura 2000 in cui si può esercitare l’attività venatoria, in ogni caso non è consentito il prelievo della Beccaccia, della Quaglia, del Tordo Bottaccio e del Tordo Sassello, che nelle isole minori la caccia è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti, che anche nel territorio esterno alle ZPS degli arcipelaghi delle Egadi, delle Eolie, delle Pelagie e dell’isola di

Pantelleria, in adesione al PRFV 2013/2018, l’attività venatoria è consentita dall’1 di ottobre e, per soli due giorni alla settimana, nel mese di gennaio, nell’arcipelago delle Eolie la caccia è consentita solamente nelle isole di Lipari e Vulcano, che nell’arcipelago delle Egadi la caccia è consentita solamente nelle isole di Favignana e Levanzo, che nelle isole prima elencate l’attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla costa fino al 31 ottobre 2015, che nelle isole di Linosa e di Ustica è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del Coniglio selvatico e quindi l’eventuale disturbo per le specie migratorie termina il 6 dicembre. Quindi si ritiene che le specie migratorie usufruiscano di un elevato livello di tutela;

n) con riferimento alla data di chiusura della caccia al 20 gennaio per le specie Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano Reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d’acqua e Porciglione, l’Amministrazione si uniforma al parere dell’ISPRA tranne che per le specie Gallinella d’acqua e Porciglione in quanto:

– la legge n. 157/92, articolo 18 prevede la chiusura della caccia a tali specie il 31 gennaio;

– le specie non sono in cattivo stato di conservazione;

– la specie Gallinella d’acqua secondo i “Key concepts” inizia la migrazione pre-nuziale dall’1 marzo;

– la specie Porciglione secondo i “Key Concepts” inizia la migrazione prenuziale dalla terza decade di febbraio e per l’effetto fissa la chiusura della caccia alle specie Gallinella d’acqua e Porciglione al 31 gennaio 2016;

Visto l’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del calendario venatorio le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie;

Considerato che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell’ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l’Amministrazione ha proposto un piano di abbattimento, di cui all’allegato “A” al presente decreto, che è stato condiviso dall’ISPRA;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L’esercizio della caccia per l’annata venatoria 2015/2016 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell’allegato “A” facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l’attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018.

Art. 4

Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l’attività venatoria è consentita, con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

Art. 1

Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2

Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge n. 157/92;
- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33);
- 5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
- 6) attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 9) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in un unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino

venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina sia stanziale che migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

Art. 3

Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 4

Calendario

(Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

- a) dal 2 settembre al 19 settembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- b) nei giorni 2 - 5 - 6 settembre 2015 nella sola forma da appostamento temporaneo:
 - uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- c) nei giorni 2 - 5 - 6 - 13 - settembre nella sola forma da appostamento temporaneo:
 - uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

Apertura generale

- d) dal 20 settembre 2015 al 6 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - e) dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:
 - mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);
 - f) dal 20 settembre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:
 - uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
 - g) dal 20 settembre al 30 novembre 2015 incluso:
 - uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - h) dall'1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Merlo (*Turdus merula*);
 - i) dall'1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);
 - l) dall'1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:
 - uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
 - m) dall'1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:
 - Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
 - negli ambiti territoriali di caccia SR2, RG2, TP2 il prelievo venatorio degli Anatidi ha inizio dall'1 novembre 2015;
 - negli ambiti territoriali di caccia SR2, RG2, TP2 il prelievo venatorio del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d'acqua e del Porciglione ha inizio dall'1 ottobre 2015;
 - negli ambiti territoriali di caccia SR2, RG2 e nel territorio del comune di Mazara del Vallo, non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*) per evitare abbattimenti, per confusione, di esemplari di Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*);
 - n) dall'1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016 incluso:
 - Beccaccia (*Scolopax rusticola*).
- Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:
- bruschi cali delle temperature minime (< 10°C in 24 ore);
 - verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6-7 giorni o più;

— verificarsi di forti neviccate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate;

- o) dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:
 - uccelli: Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius);
- p) dall'1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:
 - mammiferi: Cinghiale (Sus scrofa);
- q) dal 20 settembre al 31 ottobre 2015 incluso:
 - uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);
- r) dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:
 - Porciglione (Rallus aquaticus), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus),

inoltre

— il Colombaccio nel mese di settembre 2015 e nel mese di gennaio 2016 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

— la Gazza e la Ghiandaia dal 20 al 30 settembre 2015 possono essere cacciati esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

— al fine di non recare disturbo alle altre specie, dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia alla Gazza ed alla Ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

— dall'1 al 20 gennaio 2016 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.

Art. 5

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 è consentito sia in forma libera (da 1 uno a 3 tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana. La caccia in forma collettiva è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie entro il 7 settembre 2015. Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni faunistico-venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni faunistico-venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

Art. 6

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata nella forma libera (da 1 a 3 cacciatori) e nella forma collettiva che prevede la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

La caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

La caccia vagante in forma libera, con e senza l'ausilio di cani, è consentita dall'1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e del presente provvedimento.

Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia al cinghiale in forma libera, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani;

La caccia al Cinghiale in forma collettiva con l'ausilio di cani è consentita da lunedì 2 novembre 2015 al 31 gennaio 2016; la caccia collettiva con l'ausilio dei cani è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME2 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2015 da parte delle Ripartizioni faunistiche-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) negli altri ambiti territoriali di caccia della Sicilia possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia;

2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;

6) nell'ATC PA2 possono essere autorizzate 10 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 5 devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie;

7) nell'ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, per giornata di caccia.

Art. 7

Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.T.T.C.C. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.

Art. 8

Attività venatoria all'interno delle aziende agro-venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentita l'utilizzazione, a fini venatori, del Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e della Starna (*Perdix perdix*). Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della gior-

nata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà la revoca della concessione.

Art. 9

Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	Limite massimo giornaliero	Limite massimo stagionale
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	2	50
Coniglio selvatico (ATC AG1 e ATC AG 2)	2	30
Merlo	5	

Art. 10

Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Art. 11

Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto

L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

1) negli ambiti territoriali di caccia della Provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito esclusivamente nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall'1 ottobre 2015 al 6 dicembre 2015 incluso; nella rimanente parte del territorio della provincia non è consentito;

2) negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è consentito dal 20 settembre al 30 novembre 2015 incluso ad esclusione del territorio dei comuni di Mazzarrone (CT2) e di Mineo (CT1) dove non è consentito;

3) negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'Isola di Vulcano ATC ME3, dall'1 ottobre al 30 novembre 2015; negli altri ATC della provincia di Messina l'uso del furetto non è consentito;

4) negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'ATC PA3- Isola di Ustica dal 21 settembre al 31 ottobre 2015 incluso; in tutto il territorio degli ATC PA1 e PA2 l'uso del furetto non è consentito;

5) negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani l'uso del furetto è consentito, dal 2 settembre all'8 novembre 2015 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel territorio del comune di Marsala l'uso del furetto non è consentito nelle zone ricadenti fra la battaglia e le strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala - Petrosino; nell'ATC TP4 (Pantelleria) è consentito dalla data di apertura della caccia nell'isola e fino al 13 dicembre 2015;

6) negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito esclusivamente nel comune di Sutura dell'ATC CL 1 dal 20 settembre al 31 ottobre 2015.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

È vietato portare con sé il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

Art. 12

Ulteriori limitazioni e prescrizioni sulle forme e sui luoghi di caccia

Dall'1 al 31 gennaio 2016 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i semi-

nativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore ed esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma.

Dal 21 al 31 gennaio 2016 l'attività venatoria può essere esercitata, nella forma da appostamento temporaneo, a distanza superiore a 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o da altri ambienti con presenza di rapaci rupicoli.

Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, dall'1 al 20 gennaio 2016 è consentita anche la caccia vagante in forma libera con l'ausilio di cani sia da ferma che da seguita e da cerca.

Art. 13

Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano regionale faunistico-venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia.

In aderenza al Piano regionale faunistico-venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)" previsti dal D.M. del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al Cinghiale nonché, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, la caccia alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese.

IBA 152 Isole Eolie
 IBA 153 Monti Peloritani
 IBA 154 Nebrodi
 IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
 IBA 156 Monte Cofano
 IBA 157 Isole Egadi
 IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
 IBA 162 Zone Umide del Mazarese
 IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
 IBA 164 Madonie
 IBA 166 Biviere e Piana di Gela
 IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
 IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
 IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili nel sito:

— <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>.

Art. 14

Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempire all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEW (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento regionale dell'ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il terri-

torio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati.

Art. 15

Divieti e prescrizioni

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura.

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, sono autorizzati ad esercitare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

Non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

È vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge n. 96/2010.

Art. 16

Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petràlia Soprana - PA) . .	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N - 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N - 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N - 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N - 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N - 15° 12' 14" E

b) nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) l'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente decreto.

Art. 17

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle leggi:

1) legge n. 157/92 e s.m.i., legge regionale n. 33/97 e s.m.i. in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;

2) legge n. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;

3) D.M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei siti Natura 2000 (Zone di protezione speciale e Siti di importanza comunitaria).

Allegato B

CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

Non è consentita l'attività venatoria:

- 1) nelle zone del demanio forestale;
- 2) nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 33/97;

3) nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti;

4) nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;

5) nelle zone cinologiche.

Provincia regionale di Agrigento

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

1) Parco dei Monti Sicani

b) Riserve naturali:

1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);

2) "Maccalube di Aragona" (AG2);

3) "Torre Salsa" (AG1);

4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);

5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);

6) "Isola di Lampedusa" (AG3);

7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana e Montalegno (AG1);

2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del comune di Montalegno (AG1).

Provincia regionale di Caltanissetta

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Monte Conca" (CL1);

2) "Lago Sfondato" (CL1);

3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);

4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte

ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);

5) "Lago Soprano" (CL1);

6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);

7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del comune di Musomeli (CL1).

Provincia regionale di Catania

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

1) "Parco dell'Etna" (CT1);

2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);

3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

1) "Oasi del Simeto" (CT1);

2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);

3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);

4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);

5) "La Timpa" (CT1).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);

2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del comune di Paternò (CT1).

Per la stagione venatoria 2015/2016 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. Area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);

2. Parco naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);

3. Parco naturalistico sub-urbano "Monte Serra", ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1);

4. Parco archeologico di "Monte Iudica" ricadente nel territorio del comune di Castel Di Iudica.

Provincia regionale di Enna

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);

2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

- b) Riserve naturali:
- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);
 - 2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
 - 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
 - 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
 - 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia (EN2);
 - 6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).
- c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2).

Provincia regionale di Messina

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Parchi:
- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
 - 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).
- b) Riserve naturali:
- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
 - 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
 - 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
 - 4) "Isola Bella" (ME2);
 - 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
 - 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
 - 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
 - 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
 - 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
 - 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
 - 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).
- c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
 - 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);
 - 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del comune di Castoreale (ME2);
 - 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
 - 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

- d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/97:
- 1) fondi costituenti la ex azienda faunistica venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.
- L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:
- 1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

Provincia regionale di Palermo

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Parchi naturali:
- 1) "Parco delle Madonie" (PA2);
 - 2) Parco dei Monti Sicani;
- b) Riserve naturali:
- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
 - 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
 - 3) "Capo Gallo" (PA1);
 - 4) "Capo Rama" (PA1);
 - 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
 - 6) "Grotta di Entella" (PA1);
 - 7) "Grotta Conza" (PA1);
 - 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
 - 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
 - 10) "Serre della Pizzuta" (PA1);
 - 11) "Montepellegrino" (PA1);
 - 12) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
 - 13) "Monte S. Calogero" (PA2);
 - 14) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
 - 15) "Serre di Ciminna" (PA2);
 - 16) "Isola di Ustica" (PA3);
 - 17) "Grotta della Molara" (PA1).

- c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
 - 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

Per la stagione venatoria 2015/2016 l'attività venatoria è altresì vietata, su proposta del sindaco del comune di Baucina, ai sensi della lettera b) comma 2, art. 11 della legge regionale n. 33/97 nella seguente zona:

Monte Falcone - Monte Carrozza. Area estesa complessivamente Ha 45.00.00. - La tabellazione riportante il divieto di caccia sarà apposta a cura del comune di Baucina. Le tabelle dovranno essere poste a non più di 100 metri l'una dall'altra e comunque dovranno essere ognuna visibile da quella più vicina. Le tabelle dovranno riportare la dicitura:

— "Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Divieto di caccia ai sensi del calendario venatorio".

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area "Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida.

Provincia regionale di Ragusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
 - 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2);
 - 3) "Pantani della Sicilia sud-orientale" (RG2).

Provincia regionale di Siracusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
 - 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio" (SR1);
 - 3) "Grotta Palombara" (SR1);
 - 4) "Saline di Priolo" (SR1);
 - 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
 - 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
 - 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
 - 8) "Grotta Monello" (SR2);
 - 9) "Pantani della Sicilia sud-orientale" ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2).

- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);
 - 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);

- c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/97:
- Area faunistica per la Lepre italiana "Cugni di Cassaro" ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

Parchi storici ed archeologici

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2)- Come previsto dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente;
- "Pantani di Gelsari e di Lentini". Come previsto dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente.

Provincia regionale di Trapani

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
 - 2) "Zingaro" (TP1);
 - 3) "Saline di Trapani" (TP1);
 - 4) "Monte Cofano" (TP1);
 - 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
 - 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
 - 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
 - 8) "Lago Preola e Gorgi Tondi" (TP2);
 - 9) "Isola di Pantelleria" (TP4);

- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Capofeto", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Aree di interesse faunistico

1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi.

Disposizioni generali

Ai sensi del comma 1 art. 10 della legge n. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3, art. 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio".

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico venatorie.

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nei siti Natura 2000: ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara; ITA020026 Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana per il periodo 2013/2018 consente l'esercizio dell'attività venatoria nei siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nei siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

L'attività venatoria nei siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto-Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni, di carattere generale, previsti dal calendario venatorio 2015/2016 adottato con il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015 e delle

seguenti ulteriori prescrizioni, limitazioni, divieti e disposizioni:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca);
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati, è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito.

Art. 2

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre, è consentito sia in forma libera che in forma collettiva a squadre; se in forma collettiva deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia alla volpe in forma collettiva, con l'ausilio dei soli cani da seguito, è consentita solamente a seguito di autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Durante tale periodo la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni faunistico-venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*). Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia alla Volpe in forma vagante o da appostamento temporaneo è consentita senza l'ausilio di cani.

La caccia in forma collettiva alla Volpe ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 5 settembre 2015 da parte delle Ripartizioni faunistiche-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) può essere autorizzata non più di una squadra per sito;

2) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 3

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) è consentito dall'1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016. Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia al cinghiale in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

La caccia in forma collettiva a squadre con l'ausilio di cani, è consentita dal 2 novembre 2015 al 31 gennaio 2016, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in forma collettiva è consentita, per ogni singola squadra iscritta presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solo con l'ausilio di cani da seguita. La caccia al Cinghiale in forma collettiva, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2015 da parte delle Ripartizioni faunistiche-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) per ogni sito non può essere autorizzata più di una squadra in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi preventivamente;

2) le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia in forma collettiva a squadre può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;

6) non possono essere utilizzati più di 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra.

Art. 4

Divieti

In aderenza al Piano regionale faunistico-venatorio è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*).

Art. 5

Disposizioni particolari

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Messina.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al Cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria

per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione gli stessi sono stati istituiti;

Considerato che nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziali all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità e che la situazione è stata peraltro segnalata dal Prefetto di Messina, dal Comandante della polizia stradale di Messina, dal CAS e dalla R.F.V. di Messina e dal corpo forestale di Messina;

Ritenuto di potere consentire, per la stagione venatoria 2015-2016, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal D.A. n. 47/GAB del 7 agosto 2015 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015-2016, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

1) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara e Villafranca Tirrena;

2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;

3) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

4) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale devono essere costituite da un numero minimo di 6 cacciatori e un numero massimo di 12 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 12 cani;

5) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

6) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

7) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati, è vietato l'uso dei pallini di piombo;

8) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

9) nel periodo dall'1 al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

12) non è consentito l'uso del Furetto.

Art. 2

Dall'1 al 31 gennaio 2016 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) soltanto in forma collettiva a squadre, comunemente inteso in battuta, e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, mercoledì e giovedì.

Art. 3

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:

1) è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale, con l'ausilio dei cani;

a) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 sono ammessi numero 316 cacciatori che, dall'1 al 31 ottobre 2015, potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica mentre dall'1 novembre al 31 dicembre 2015, potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

b) dal 2 novembre 2015 al 31 dicembre 2015 sono ammessi numero 240 cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale che potranno esercitare l'attività venatoria, previa autorizzazione della RFV di Messina un giorno la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì ed il giovedì; gli stessi dall'1 al 31 gennaio 2016 potranno esercitare la caccia in battuta al cinghiale due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì o il giovedì previa autorizzazione della RFV di Messina;

2) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria, esclusivamente nella forma generica come previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;

a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:

- per il comune di Messina sono ammessi n. 227 cacciatori;

- per il comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n. 11 cacciatori;

- per il comune di Rometta sono ammessi n. 18 cacciatori;
- per il comune di Saponara sono ammessi n. 37 cacciatori;
- per il comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n. 23 cacciatori;

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani di età. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

c) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

e) i cacciatori ammessi esclusivamente per la caccia in forma generica sono autorizzati ad effettuare il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*), dall'1 novembre al 31 dicembre 2015, nella forma di caccia vagante;

3) i cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in forma collettiva al Cinghiale, come previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina. Le istanze devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- il caposquadra presenterà la propria istanza e quelli dei componenti la squadra, corredata di elenco;
- l'elenco delle domande sarà redatto per squadre in ordine di presentazione delle domande e reso pubblico mediante pubblicazione nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

4) per la presentazione delle istanze di ammissione sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina e all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

Art. 4

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:
 - uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:

- uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
 - e) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
 - f) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
 - g) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - h) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);
 - i) dall'1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso:
 - mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*);
 - l) ulteriori prescrizioni e limitazioni.
 - dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 5

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che in forma collettiva a squadra; nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel sito, ai sensi del comma 1) dell'articolo 5 del presente provvedimento;
- 2) possono essere autorizzate non più di due squadre per giornata;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

4) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 6

Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

- La caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016;

- la caccia in forma vagante è consentita dall'1 novembre al 31 dicembre 2015 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e dal D.A. n. 47/GAB del 7 agosto 2015 che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2015/2016;

- la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva a squadre con l'ausilio di cani è consentita, dal lunedì 2 novembre 2015 al 31 gennaio 2016, previa autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, e giovedì;

- possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata;

- dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia in forma collettiva a squadra può essere esercitata solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia in forma collettiva a squadra al cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2015 da parte della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) i cacciatori capisquadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;

2) le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 7

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nel sito Natura 2000 ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018 consente l'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana e anche nella porzione di territorio coincidente con il sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina e pertanto, in via precauzionale, è indispensabile consentire l'attività venatoria nello stesso periodo previsto per le ZPS in questione;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, nel sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel sito oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

1) l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;

2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

3) non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*);

4) non è consentito l'uso del furetto;

5) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;

6) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani;

7) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

8) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

9) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

10) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

11) nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

12) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo Bottaccio (*Turdus philomelus*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

13) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio dell'attività venatoria, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio, sull'intero sito tutelato, per il resto della stagione venatoria corrente.

Art. 2

Nella porzione di territorio del sito Natura 2000 ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina esterno al SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

Art. 3

Nelle Aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 31 gennaio 2016, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA1, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Capaci, Carini, Monreale, Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo e Torretta. Il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:

- per il comune di Capaci sono ammessi n. 4 cacciatori;
- per il comune di Carini sono ammessi n. 6 cacciatori;
- per il comune di Giardinello sono ammessi n. 9 cacciatori;
- per il comune di Isola delle Femmine è ammesso n. 1 cacciatore;

- per il comune di Monreale sono ammessi n. 19 cacciatori;
- per il comune di Montelepre sono ammessi n. 4 cacciatori;
- per il comune di Palermo sono ammessi n. 20 cacciatori;
- per il comune di Torretta sono ammessi n. 22 cacciatori.

Art. 5

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

b) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti nel rispetto dell'età anagrafica.

Art. 6

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:
 - uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione

(*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:

— uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:

— mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);

i) dall'1 novembre al 31 dicembre 2015 incluso:

— mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*)

l) ulteriori prescrizioni e limitazioni:

— dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 7

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 è consentito sia in forma libera che in forma collettiva a squadra; se in forma collettiva a squadre deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. La caccia in forma collettiva è regolata con provvedimento che sarà emanato dalla Ripartizione faunistico-venatoria nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel sito, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente provvedimento;

2) può essere autorizzata non più di una squadra per giornata;

3) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

4) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Art. 8

Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

• La caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre al 31 dicembre 2015.

• La caccia in forma vagante dall'1 novembre al 31 dicembre 2015 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e dal D.A. n. 47/GAB del 7 agosto 2015 che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2015/2016.

• La caccia al Cinghiale (Sus scrofa), nella forma collettiva con l'ausilio di cani, è consentita dal lunedì 2 novembre 2015 al 31 dicembre 2015; la caccia nella forma collettiva è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì.

La caccia in forma collettiva a squadra viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2015 da parte della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) può essere autorizzata non più di 1 squadra, costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito, al giorno;

2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 9

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC PA1, in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nel sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico 2013/2018, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del

parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicate:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca);
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati, è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*).

Art. 2

L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfredia.

Art. 3

Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 31 gennaio 2016 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per gli ambiti territoriali di caccia in cui ricade, così come previsto dal Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di: Butera, Gela, Mazzarino e Niscredi (ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate (ATC RG1). Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:

- 1) per il comune di Butera sono ammessi n. 9 cacciatori (ATC CL2);
- 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori (ATC CL2);
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori (ATC CL2);
- 4) per il comune di Niscredi sono ammessi n. 75 cacciatori (ATC CL2);
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2);
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori (ATC RG1);

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza.

Art. 5

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistica venatoria competente per territorio;
- b) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo delle Ripartizioni faunistico venatorie di Caltanissetta, di Catania e di Ragusa, ognuna per il territorio di competenza, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;
- c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani;

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ulti-

mi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni il cui territorio ricade nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e nel rispetto dell'ordine di ammissione per anzianità anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e di Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

Art. 6

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:
 - uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- h) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);
- i) dall'1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015 incluso:
 - mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).
- l) ulteriori prescrizioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 7

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che nella forma collettiva a squadra con l'ausilio di cani; se a squadra deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio. La caccia a squadra è regolata con provve-

dimento che sarà emanato dalla Ripartizione faunistico-venatoria nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel sito, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente provvedimento;

2) possono essere autorizzate non più di tre squadre per giornata; potrà essere autorizzata una sola squadra per la porzione di ATC ricadente nel sito oggetto del presente provvedimento;

3) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 8

Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

• La caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre al 31 dicembre 2015.

• La caccia vagante in forma libera dall'1 novembre al 31 dicembre 2015 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e dal D.A. n. 47/GAB del 7 agosto 2015 che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2015/2016;

• La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*), nella forma collettiva con l'ausilio di cani, è consentita dal lunedì 2 novembre 2015 al 31 dicembre 2015; la caccia nella forma collettiva è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì.

• Può essere autorizzata non più di una squadra al giorno costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito. Le Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per il territorio autorizzeranno le squadre ognuno per il territorio di competenza. Non potrà, comunque, essere autorizzata più di una squadra al giorno.

• Le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

– il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

– i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

– i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

- La caccia nella forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata.

- Tutti i cacciatori facenti parte della squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica.

- I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

- Non possono essere utilizzati più di due cani a cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 9

Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, i capi di selvaggina abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Arcipelago delle Egadi.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
 - non è consentito l'uso del Furetto;
 - dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
 - non è consentita l'attività venatoria nell'isola di Marettimo;
 - nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore;
 - non è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;
 - non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
 - non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
 - non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
 - nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- l'esercizio venatorio è vietato sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di Favignana e Levanzo per limitare il disturbo alle coppie nidificanti di Berta Maggiore;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole che costituiscono l'arcipelago stesso;

- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

- dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- non è consentito l'uso del Furetto.

Art. 3

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:

— uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dall'1 ottobre 2015 all'10 gennaio 2016 incluso;

— uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015 incluso:

— mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:

— uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

e) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

f) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (Gallinago gallinago); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: Gazza (*Pica pica*);

h) ulteriori prescrizioni e limitazioni:

— dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia alla Gazza (Pica Pica) è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita, sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP3, così come previsto dal Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Favignana; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP3.

Art. 5

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 27 cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistica venatoria di Trapani;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; nonché all'albo del comune di Favignana e della Ripartizione faunistico venatoria di Trapani;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Isola di Ustica.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA02 0010 Isola di Ustica consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del

parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Vista la proposta di calendario venatorio trasmessa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'isola di Ustica esterno alla ZPS ITA02 0010 Isola di Ustica è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del coniglio selvatico dal 2 settembre al 13 dicembre 2015. Il prelievo di questa specie è consentito fino al 13 di dicembre nella considerazione che nell'isola la popolazione di conigli è notevole e che arreca gravi danni alle produzioni agricole di pregio tipiche dell'isola.

L'attività venatoria è consentita nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica;

— l'attività di allenamento ed addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa;

— per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 21 settembre al 31 ottobre 2015;

— è vietato il prelievo venatorio di tutte le altre specie diverse dal coniglio selvatico;

— non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, esclusivamente per il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel periodo compreso dall'1 ottobre al 13 dicembre 2015 e nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

— è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

— non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

— non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

— nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

— nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

— l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;

— qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento.

Art. 3

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA3, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC PA3.

Art. 4

Nel sito Natura 2000 ZPS ITA02 0010 Isola di Ustica l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) è ammesso 1 cacciatore;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistica venatoria di Palermo;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché all'albo del comune di Ustica;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica e sarà ammesso il cacciatore più anziano. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

Art. 6

Nell'Isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 10 conigli. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Arcipelago delle Eolie.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successi-

ve modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della Important Bird Areas IBA 152 Isole Eolie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre la caccia è consentita dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di caccia ME 3;

— l'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dall'1 ottobre al 30 novembre 2015 esclusivamente nell'isola di Vulcano;

— dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

— non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo;

— non è consentito l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

— non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre è consentita dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto Assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

— dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

— è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

— è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

— non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

— non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

— nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso di pallini di piombo;

— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

— nel periodo dall'1 al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

— l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvo-pastorale riportato nell'apposita cartografia dell' ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;

— è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

— qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

Art. 3

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME3, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC ME3.

Art. 4

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 68 cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nonché all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno dell'ATC ME3;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:

— uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 6 dicembre 2015 incluso:

— mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:

— Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

e) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);

f) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori prescrizioni e divieti:

— dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 gennaio al 10 gennaio 2016 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino;

— l'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dall'1 ottobre al 30 novembre 2015, esclusivamente nell'isola di Vulcano.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle Isole Eolie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Isola di Pantelleria.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semina-

turali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete natura 2000 ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'isola di Pantelleria esterno alla ZPS ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante la caccia, è consentita dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

— per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola dalla data di apertura della caccia fino all'8 novembre 2015 incluso;

— l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria;

— non è consentito l'addestramento di cani prima dell'1 settembre;

— non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

— sino al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante l'attività venatoria, è consentita dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 47/Gab del 7 agosto 2015, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

— dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

— è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

— è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

— non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

— non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

— nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

— nel periodo dall'1 al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

— l'attività venatoria, per le aree SIC e ZPS dell'isola, è consentita nella sola porzione di territorio inclusa tra la fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del Duce ed i confini della Riserva naturale, comprendente la località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant'Antonio, Muegen, Piano del Barone, Tricnahale, Tracino (Prima dell'apertura della caccia sarà predisposta apposita cartografia dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani);

— dall'1 al 31 ottobre 2015 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

— qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio

venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento;

— è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (Scolopax rusticola), della Quaglia (Coturnix coturnix), del Tordo bottaccio (Turdus philomelos), del Tordo sassello (Turdus iliacus).

Art. 3

Nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, al fine di non superare l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP4, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP4.

Art. 4

Nel sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 13 cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia per la stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione alla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, nonché all'albo del comune di Pantelleria;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:

— uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

— uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dall'1 ottobre al 13 dicembre 2015 incluso:

— mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).

Il prelievo di questa specie è consentito fino al 13 di dicembre nella considerazione che nell'isola la popola-

zione di conigli è notevole e che arreca gravi danni alle vite, coltura particolarmente pregiata;

d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:

— uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

e) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016:

— uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

f) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016:

— uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori prescrizioni e limitazioni:

— dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia alla Cesena e al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino;

— per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola dalla data di apertura della caccia fino all'8 novembre 2015 incluso.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'Isola di Pantelleria, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

DECRETO 7 agosto 2015.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2015/2016, nell'Arcipelago delle Pelagie.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle diret-

tive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Vista la proposta di calendario venatorio della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria

prima dell'1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

Visto il decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia, è consentita dall'1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— dall'1 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

— l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;

— nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

— per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015;

— nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;

— nell'area Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G. n. 742 del 10 novembre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente, l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;

— non è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

— non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria, è consentita dall'1 ottobre 2015 fino al 10 gennaio 2016 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 47/GAB del 7 agosto 2015, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

— è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

— non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

— non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

— nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;

— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

— nel periodo dall'1 al 31 ottobre 2015 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

— dall'1 al 31 ottobre 2015 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

— nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltretutto nella parte di SIC - ZPS individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" perimetrata nella cartografia allegata al DDG n. 742 dell'11 ottobre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente;

— è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

— qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

— l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;

— dall'1 al 10 gennaio 2016 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

— nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

— per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015.

Art. 3

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall'1 al 31 ottobre 2015 incluso:

— uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 incluso:

- uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 6 dicembre 2015:
- mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2015 incluso:
- uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016:
- uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)
- f) dall'1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016:
- uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) ulteriori limitazioni e prescrizioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2015 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 gennaio al 10 gennaio 2016 la caccia alla Cesena ed al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3.

Art. 5

Nel sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 5 cacciatori;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2015/2016, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistica-venatoria di Agrigento;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito *web* dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, nonché all'albo del comune Lampedusa e Linosa;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle Isole Pelagie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 7 agosto 2015.

BARRESI

(2015.33.2068)020

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 34 del 21-8-2015 (n. 30)
NON VALIDA PER LA PUBBLICAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Gracill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenza, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.	SCIACCA - Edicola Cocco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45

